

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3940-B

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 29 giugno 1989

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta pomeridiana del 5 luglio 1989 (Stampato n. 1829)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE MITA)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(FANFANI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la « lotteria di Venezia ». Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1990 la « lotteria Mondiali '90 » nonché, negli anni 1990, 1991 e 1992, le lotterie di Taormina, di Sanremo, di Foligno, del Garda, di Viareggio e di Venezia

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 6 luglio 1989*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la « lotteria di Venezia ». Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1990 la « lotteria Mondiali '90 ».

ART. 1.

1. Il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la « lotteria di Venezia », è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ART. 2.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° dicembre 1988, n. 515.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 175

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 1-bis. — 1. È autorizzata l'effettuazione, nell'anno 1990, della "lotteria

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la « lotteria di Venezia ». Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1990 la « lotteria Mondiali '90 » nonché, negli anni 1990, 1991 e 1992, le lotterie di Taormina, di Sanremo, di Foligno, del Garda, di Viareggio e di Venezia.

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 175

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

Identico.

Mondiali 90", collegata con i campionati mondiali di calcio del 1990.

ART. 1-ter. — 1. Alla "lotteria Mondiali '90" si applicano le vigenti disposizioni in materia di lotterie nazionali, salvo quanto disposto dal presente decreto.

2. Gli utili della lotteria istituita ai sensi dell'articolo 1-bis sono versati per metà in conto entrata del bilancio dello Stato e per metà al Comitato olimpico nazionale italiano, ai fini della valorizzazione, potenziamento e realizzazione di strutture sportive di base destinate a sviluppare in particolare l'attività sportiva degli handicappati ed il loro accesso alle manifestazioni sportive.

ART. 1-quater. — 1. I biglietti della "lotteria Mondiali '90" possono essere venduti anche all'estero conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati e nel rispetto di quanto previsto dalle direttive e dai regolamenti delle Comunità europee nonché dalle convenzioni internazionali bilaterali e multilaterali esistenti in materia. L'Istituto nazionale per il commercio estero, l'Ente nazionale italiano per il turismo e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, d'intesa con il Ministero delle finanze e secondo gli accordi presi con i singoli Stati interessati, a distribuire all'estero i biglietti della "lotteria Mondiali '90" ».

Identico.

Identico.

ART. 1-quinquies. — 1. È autorizzata per gli anni 1990, 1991 e 1992 l'effettuazione delle lotterie di Taormina, di Sanremo, di Foligno, del Garda, di Viareggio e di Venezia.

2. Gli utili delle lotterie di Taormina, di Sanremo, di Foligno, del Garda, di Viareggio e di Venezia per metà sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato e per metà sono devoluti, rispettivamente, ai comuni di Taormina, di Sanremo, di Foligno, della Comunità del Garda, di Viareggio e di Venezia, e destinati alla valorizzazione ed al potenziamento delle manifestazioni artistiche, alla conservazione ed al restauro dei beni artistici e culturali, nonché alla promozione

turistica e al potenziamento dei servizi di interesse turistico delle città di Taormina, di Sanremo, di Foligno, di Viareggio, di Venezia e dei territori della Comunità del Garda. Le quote riservate al bilancio dello Stato sono destinate ad incrementare il fondo perequativo per la finanza locale, nell'ambito dei trasferimenti statali ai comuni e alle province.

3. La lotteria di Taormina è collegata alle manifestazioni artistiche che annualmente si svolgono dal 15 luglio ai primi giorni di settembre al Teatro greco-romano. La lotteria di Sanremo è collegata con il Festival della canzone italiana, organizzato annualmente nella stessa città. La lotteria di Foligno è collegata alla manifestazione della "Giostra della quintana" che si svolge annualmente nella seconda e nella terza domenica di settembre. La lotteria del Garda è collegata alla manifestazione della "Regata delle cento miglia" che si svolge annualmente sul lago di Garda. Le lotterie di Viareggio e di Venezia sono collegate, rispettivamente, con le manifestazioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 aprile 1983, n. 174.

ART. 1-*sexies*. — 1. I biglietti delle lotterie di Viareggio, di Venezia, di Taormina, di Sanremo, di Foligno e del Garda possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

2. L'Istituto nazionale per il commercio estero, l'Ente nazionale italiano per il turismo e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, d'intesa con il Ministero delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti delle lotterie di Viareggio, di Venezia, di Taormina, di Sanremo, di Foligno e del Garda ».

Decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1989.

Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la « lotteria di Venezia »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare l'effettuazione per l'anno 1989 della « lotteria di Venezia »;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. È autorizzata, per l'anno 1989, l'effettuazione della « lotteria di Venezia ». Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 aprile 1983, n. 174.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1989.

COSSIGA

DE MITA — COLOMBO — FANFANI — AMATO

ISTO *il Guardasigilli*: VASSALLI